Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 143

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 27 maggio 1981 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1981, n. **240**.

Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

SOGGETTI ED OGGETTO

Art. 1.

I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di promuovere lo sviluppo, la razionalizzazione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende associate, sia che le imprese consorziate appartengano ad uno solo dei settori anzidetti sia che appartengano a settori diversi, sono ammessi a godere dei benefici della presente legge.

Sono altresì ammessi ai benefici i consorzi artigiani costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, anche in deroga alle limitazioni agli scopi sociali di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge suddetta.

Art. 2.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 debbono essere costituiti da non meno di cinque imprese.

La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa partecipante non può superare il 20 per cento del capitale consortile.

Per gli scopi di cui all'articolo 17 possono costituirsi società consortili tra piccole e medie imprese, nel numero minimo di cui al primo comma, con la partecipazione di enti pubblici, anche territoriali, ed enti privati.

Art. 3.

Le imprese che partecipano ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, con esclusione delle imprese aventi collegamenti di carattere tecnico-finanziario od organizzativo tali da configurare le stesse come società appartenenti ad un gruppo imprenditoriale.

Art. 4.

I consorzi e le società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non possono distribuire utili sotto qualsiasi forma alle imprese associate; tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

Art. 5.

La perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 può determinare la revoca dei benefici previsti ai titoli II, III e IV della presente legge. La revoca spetterà alle amministrazioni o agli istituti di credito che hanno disposto la concessione dei benefici stessi, previa assegnazione ai consorzi e società consortili di cui all'articolo 1 di un termine di sei mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla legge.

La revoca sarà parimenti disposta nel caso in cui recedano dal consorzio imprese consorziate rappresentanti più del 50 per cento del fondo consortile, salvo che, nel termine di novanta giorni, tali imprese non siano state sostituite da altre, in possesso dei requisiti prescritti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile nella misura minima del 51 per cento.

Art. 6.

L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1, da svolgersi nell'interesse delle imprese associate, può riguardare:

a) l'acquisto di beni strumentali;

b) l'acquisto di materie prime e semilavorati;

c) la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

d) l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

e) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

f) la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;

g) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

h) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

i) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;

l) il controllo qualitativo e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;

m) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

n) la gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;

o) l'assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;

p) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

q) ogni altra attività avente comunque attinenza con le finalità della presente legge.

Titolo II

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Art. 7.

Gli eventuali utili dei consorzi e delle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge non sono soggetti ad imposizione qualora siano reinvestiti, al più tardi, entro il secondo esercizio successivo a quello in cui sono stati conseguiti.

A tal fine, gli utili devono essere accantonati in bilancio in un apposito fondo del passivo, vincolato alla realizzazione di investimenti fissi o di iniziative rientranti nell'oggetto del consorzio.

Art. 8.

I servizi resi dai consorzi di cui all'articolo 13 alle aziende associate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Titolo III

AGEVOLAZIONI CREDITIZIE

Art. 9.

Per la realizzazione degli investimenti fissi connessi con le attività previste dall'articolo 6 della presente legge possono essere concessi dagli istituti di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, anche in deroga alle disposizioni dei singoli statuti, finanziamenti speciali di importo non superiore a 1 miliardo di lire. Tale importo può essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI).

Tali finanziamenti non possono comunque superare il 70 per cento degli investimenti fissi e la loro durata non dovrà superare i dieci anni.

Possono essere ammesse al finanziamento, nei limiti del 50 per cento della spesa globale prevista e qualora siano correlate alle finalità del programma di investimento, anche spese quali quelle destinate all'acquisto di brevetti e conoscenze tecnologiche, all'utilizzazione dei servizi di assistenza tecnica ed organizzativa, allo svolgimento di azioni pubblicitarie, all'espletamento di studi e ricerche di mercato, alla predisposizione di cataloghi e schedari, all'avvio o potenziamento dell'organizzazione di vendita in Italia e all'estero.

Qualora il programma di attività consortile comporti esclusivamente la realizzazione di investimenti immateriali, ai sensi del comma precedente, l'importo massimo del finanziamento non dovrà superare il limite del 70 per cento della spesa, l'importo di lire 500 milioni e la durata di cinque anni. Tale importo può essere modificato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme deliberazione del CIPI.

Gli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo, dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento ad un tasso di interesse pari a quello previsto dal primo e secondo comma del successivo articolo 10, a condizione che il consorzio, in rapporto agli investimenti per i quali il finanziamento è concesso, impieghi mezzi propri pari all'ammontare dell'importo del prefinanziamento stesso.

Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le agevolazioni previste dalla presente legge possono essere estese anche alla fase di organizzazione e di avvio del consorzio o della società consortile.

Art. 10.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) è autorizzato a effettuare tutte le operazioni finanziarie previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, e successive modificazioni, con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, allo scopo di porre gli istituti stessi in condizione di praticare sui finanziamenti di cui al precedente articolo 9 un tasso, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, pari al 60 per cento del tasso di riferimento.

Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i detti finanziamenti saranno concessi ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento è determinato con le modalità di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

Ai consorzi e alle società consortili ammessi ai benefici di cui al presente titolo può essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenterà annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne riferirà al CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento formulata secondo le direttive che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato potrà emanare.

Art. 11.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine utilizzerà per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9 e 10 i fondi già assegnati e da assegnare fino al 1980 ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1976, n. 374, e non impiegati per i finanziamenti previsti dalla legge stessa.

A partire dal 1981, i fondi di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine saranno ulteriormente aumentati di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.

Il 20 per cento di tale somma è riservato ai consorzi costituiti tra imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della presente legge. La parte di tale somma non utilizzata entro il 31 dicembre può essere spesa, negli anni successivi, senza essere soggetta alla predetta riserva.

Art. 12.

I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di garanzia di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari al 50 per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, fino ad un massimo di lire 10 milioni annui.

Per la concessione del contributo saranno utilizzate le disponibilità stanziate per interventi a favore di consorzi di garanzia collettiva fidi all'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'attuazione degli interventi avverrà in conformità delle procedure e dei criteri stabiliti con proprie direttive dal CIPI.

Titolo IV

CONSORZI PER IL COMMERCIO ESTERO

Art. 13.

Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 1 della presente legge, che abbiano come scopi sociali esclusivi l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse, possono, inoltre essere concessi, per tali specifici scopi, contributi finanziari annuali, purché gli stessi non siano volti a sovvenzionare la esportazione.

La domanda di ammissione al contributo deve essere presentata al Ministero del commercio con l'estero, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile, dei programmi di attività, nonché di una dettagliata relazione concernente le specifiche attività svolte.

Il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 40 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, con il limite massimo annuale di lire 100 milioni.

Ai consorzi e alle società corsortili di cui all'articolo 1, che al momento della presentazione della domanda risultino costituiti da non più di cinque anni, il contributo può essere concesso nella percentuale massima del 60 per cento delle spese risultanti dal conto dei profitti e delle perdite dell'anno precedente, fermo restando il limite massimo annuale di lire 100 milioni.

Per i consorzi e le società consortili costituiti tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le misure dei contributi indicate nei commi precedenti possono essere elevate rispettivamente al 50 e al 70 per cento.

Il Ministro del commercio con l'estero provvede sulle domande di contributo sentito il Comitato interministeriale di cui al successivo articolo 15.

Copia della domanda corredata della necessaria documentazione va inoltrata dal consorzio richiedente alla regione nel cui territorio lo stesso consorzio ha sede legale.

Entro trenta giorni dall'inoltro della domanda la regione esprime il proprio parere. Decorso tale termine il parere si intende favorevole.

Art. 14.

Ai consorzi e alle società consortili di cui all'articolo 13 della presente legge, che al momento della presentazione delle domande risultino costituiti da non più di cinque anni, possono essere concessi contributi finanziari speciali per la realizzazione di programmi pluriennali di attività.

I contributi possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese programmate, elevabile al 60 per cento per i consorzi e le società consortili costituite tra piccole e medie imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per un importo massimo non superiore a lire 50 milioni l'anno, per un triennio.

I programmi, che devono indicare le specifiche attività da svolgere, i tempi ed i modi di attuazione, nonché i preventivi di spesa, devono essere presentati per la approvazione al Ministero del commercio con l'estero corredati dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o della società consortile.

L'erogazione del contributo a favore dei programmi approvati dovrà avvenire anno per anno, a consuntivo, previo accertamento dell'avvenuta attuazione delle varie fasi del progetto.

Il Ministro del commercio con l'estero delibera sui programmi per i quali è stato richiesto il contributo, secondo le modalità di cui all'articolo 13, sesto comma, della presente legge.

I consorzi che si avvalgano del contributo finanziario speciale non possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 13, terzo e quarto comma, della presente legge, né sono ammessi al finanziamento agevolato di cui all'articolo 9, terzo e quarto comma, della legge stessa.

Art. 15.

Presso il Ministero del commercio con l'estero, è costituito un comitato interministeriale con il compito di esaminare le domande di ammissione al godimento dei benefici previsti dal presente titolo IV.

Il comitato, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, è composto da:

1) il Ministro del commercio con l'estero o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, con funzione di presidente;

2) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

3) un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

4) un rappresentante del Ministero del tesoro;

5) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

6) un rappresentante della regione nel cui territorio ha sede il consorzio richiedente;

7) due rappresentanti di ciascuna delle categorie industriali, commerciali, artigiane e del movimento cooperativo, designati dalle organizzazioni più rappresentative presenti nel CNEL;

8) un rappresentante di organismi consortili per l'esportazione;

9) un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

10) un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

Per i componenti di cui ai numeri da 2) a 5) si provvederà anche alla nomina dei sostituti, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che interverranno in caso di assenza dei titolari.

Il comitato delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 16.

Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

Titolo V

SOCIETÀ CONSORTILI MISTE

Art. 17.

Per le finalità specificate agli articoli seguenti possono costituirsi società consortili fra piccole e medie imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato, con la partecipazione, a seconda dei casi, di enti pubblici, anche territoriali, e enti privati di ricerca ed assistenza tecnica.

L'attività di tali società consortili può riguardare:

a) la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni, nonché la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle imprese minori associate. In particolare, possono essere svolti i seguenti compiti:

acquisizione, diffusione, applicazione di informazioni tecnologiche, promozione e sviluppo di progetti di ricerca e di servizi aziendali di natura tecnica;

l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca per il risparmio energetico e per l'acquisizione e l'utilizzo di fonti energetiche alternative ai prodotti petroliferi;

b) l'acquisizione di aree, nell'ambito di aree industriali attrezzate, attraverso:

la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dai programmi di interventi pluriennali ed eventuali varianti nell'ambito di accordi con gli enti locali competenti;

l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive ivi compresa l'acquisizione di incarichi di progettazione tecnica;

la vendita o la concessione di lotti alle imprese consorziate;

la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

la vendita, la locazione, il *leasing* dei fabbricati e degli impianti alle imprese consorziate;

la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi.

Art. 18.

Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 17, lettera *a*), della presente legge, le regioni sono delegate a concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.

Il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 300 milioni.

Art. 19.

Per la realizzazione degli investimenti connessi con le attività previste dall'articolo 17, lettera *b*), della presente legge, le regioni possono concedere contributi finanziari in conto capitale nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute ritenute ammissibili.

Il contributo non potrà superare l'importo massimo di lire 300 milioni.

Art. 20.

Le domande di ammissione al contributo di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge dovranno essere presentate alla regione competente per territorio, corredate dall'atto costitutivo e dallo statuto del consorzio o della società consortile, dalla documentazione delle spese sostenute, nonché da una relazione concernente i programmi di attività.

Art. 21.

Alla corresponsione dei contributi di cui agli articoli 18 e 19 della presente legge si provvede mediante lo stanziamento complessivo di lire 4 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1984, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, assegnando le rispettive somme alle regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1982, lo stanziamento potrà essere aumentato dalla legge finanziaria, in caso di revisione degli importi di cui all'articolo 9, commi primo e quarto.

Art. 22.

I contributi di cui ai precedenti articoli 18 e 19 possono cumularsi con agevolazioni finanziarie disposte dalla presente legge o da altre leggi dello Stato, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti da queste stesse leggi.

Art. 23.

La Cassa per il credito alle imprese artigiane può concedere, su proposta dei comitati tecnici regionali previsti dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, contributi in conto canoni di locazione finanziaria in misura equivalente, in valore attuale, a quella dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 37 della predetta legge, e successive modificazioni. La stessa facoltà è attribuita ai comitati tecnici regionali della Cassa i quali possono altresì concedere con le stesse modalità tali contributi in conto canoni anche su appositi fondi eventualmente messi a disposizione dalle regioni.

La garanzia di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, si esplica fino al 90 per cento dell'eventuale perdita finale relativa alle operazioni effettuate in favore delle imprese artigiane insediate nelle zone di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

Il fido massimo di cui all'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, concedibile ad uno stesso consorzio o società consortile, costituito anche in forma di cooperativa, si determina moltiplicando il fido limite concedibile ad una stessa impresa artigiana per il numero delle imprese consorziate.

Art. 24.

La legge 30 aprile 1976, n. 374, è abrogata.

Art. 25.

Le disponibilità residue relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 14 della legge 30 aprile 1976, n. 374, sono fatte affluire in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981 per essere poi riassegnate, per le finalità di cui alla presente legge, ai competenti stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero del commercio con l'estero.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1981, valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità residue di cui al comma precedente, nonché a carico del capitolo 7544 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1981

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI — ANDREATTA — LA MALFA — REVIGLIO — MANCA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1981, n. **241.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il seguente articolo relativo alla scuola per tecnici fisioterapisti della riabilitazione, della facoltà di medicina e chirurgia, è modificato come appresso:

Art. 320. — Il direttore della scuola dovrà essere scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo docenti della scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1981
Registro n. 44 Istruzione, foglio n. 146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1981, n. **242.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

late dalle autorità accademiche dell'Università anzi-

Vedute le proposte di modifica dello statuto formu-

detta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che appare opportuno approvare nella formulazione proposta dagli organi accademici la norma relativa alla direzione della scuola;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Titolo II, sotto le parole « facoltà di giurisprudenza » sono aggiunte quelle di « laurea in giurisprudenza ».

Conseguentemente sono soppresse le parole « laurea in giurisprudenza » attualmente in statuto prima dello art. 9.

Nell'art. 8 è soppresso il secondo comma ed aggiunto tutto il testo dell'attuale art. 9, concernente il corso di laurea in giurisprudenza, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Gli articoli 13 e 14, concernenti la scuola di statistica, presso la facoltà di giurisprudenza, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Al testo dell'art. 16, relativo alla facoltà di scienze politiche, dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente nuovo comma:

Alla facoltà è annessa la scuola di statistica che conferisce il diploma di statistica.

Dopo l'art. 19, sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli concernenti lo statuto della scuola di statistica.

Scuola di statistica

Art. 20. — Il direttore della scuola di statistica sarà nominato dal consiglio di facoltà, tra i professori ordinari e straordinari della facoltà e della scuola.

Art. 21. — La durata del corso degli studi per il diploma di statistica è di due anni.

Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Insegnamenti fondamentali:

1) elementi di matematica;
2) statistica;
3) statistica economica, corso elementare;
4) statistica giudiziaria (semestrale);
5) statistica sociale (semestrale);
6) antropometria (semestrale);
7) statistica sanitaria (semestrale);
8) sociologia generale;
9) demografia;
10) geografia politica ed economica.

Insegnamenti complementari:

1) economia politica, corso elementare;
2) antropologia;
3) nozioni elementari di diritto privato e pubblico;
4) analisi matematica;
5) calcolo delle probabilità;
6) teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati;
7) programmazione ed interpretazione statistica degli esperimenti;
8) elementi di teoria dei campioni.

Gli insegnamenti semestrali di statistica giudiziaria, di statistica sociale, di antropometria e di statistica sanitaria comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di statistica economica comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente fra le discipline impartite in altre facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del preside della facoltà di scienze politiche.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 22. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento statistico scelto dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali.

L'argomento della dissertazione deve essere dal candidato sottoposto alla approvazione del direttore della scuola sei mesi prima della discussione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1981
Registro n. 44 *Istruzione, foglio n.* 147

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 maggio 1981.

Metodi di analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 26 novembre 1973, n. 833, sulla disciplina delle denominazioni e della etichettatura dei prodotti tessili;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 72/276/CEE del 17 luglio 1972 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili;

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 81/75/CEE del 17 febbraio 1981 recante modifica all'allegato II, parte 2ª della suddetta direttiva n. 72/276/CEE del 17 luglio 1972;

Considerato che il provvedimento comunitario è stato notificato al Governo italiano in data 17 febbraio 1981;

Ritenuta l'urgenza di adottare le disposizioni necessarie al fine di dare esecuzione alla predetta direttiva n. 81/75/CEE;

Visto l'art. 26 della legge 26 novembre 1973, n. 883;

Visto il precedente decreto del 31 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1974;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato II del decreto del 31 gennaio 1974 concernente i metodi di analisi quantitativa di alcune mischie binarie di fibre tessili è integrato con il metodo n. 14 Polipropilenica e determinate altre fibre (procedimento allo xilene) e con il metodo n. 15 clorofibre (a base di omopolimeri di cloruro di vinile) e determinate altre fibre (procedimento all'acido solforico concentrato) allegati al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, unitamente agli allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1981

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO

METODI D'ANALISI QUANTITATIVA
DI ALCUNE MISCHIE BINARIE DI FIBRE TESSILI

Metodo n. 14

POLIPROPILENICA E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento allo xilene)

1. *Campo d'applicazione.*

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1) polipropilenica (31)

con

2) lana (1), peli animali (2 e 3), seta (4), cotone (5), acetato (17), cupro (19), modal (20), triacetato (22), viscosa (23), acrilica (24), « poliammidica » o « nylon » (28), poliestere (29) e vetro tessile (38).

2. *Principio.*

Partendo da una massa secca nota della mischia, la fibra polipropilenica è sciolta in xilene bollente. Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa, eventualmente corretta, è espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale di fibra polipropilenica si ottiene per differenza.

3. *Apparecchiatura e reattivi* (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali).

3.1. Apparecchiatura

i) matracci conici di almeno 200 ml, muniti di tappo smerigliato;

ii) refrigerante a ricadere (adatto per liquidi ad elevato punto di ebollizione), con giunto a smeriglio adattabile ai matracci conici i).

3.2. Reattivo:

xilene, distillante tra 137 e 142° C.

Nota. Questo reattivo è molto infiammabile e dà vapori tossici per cui si devono prendere tutte le precauzioni del caso durante l'impiego.

4. *Procedimento di analisi.*

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue:

Porre la provetta pesata nel matraccio conico (3.1.i.) ed aggiungervi 100 ml di xilene (3.2.) per ogni grammo di materiale. Applicare il refrigerante (3.1.ii.), portare ad ebollizione e mantenerla per 3 min. Decantare immediatamente il liquido caldo su un crogiolo filtrante tarato (vedere nota 1). Ripetere questo trattamento per altre due volte utilizzando ogni volta 50 ml di solvente fresco.

Lavare per due volte consecutive il residuo rimasto nel matraccio conico con porzioni di 30 ml di xilene bollente e quindi per altre due volte con porzioni di 75 ml di etere di petrolio (I.3.2.1. delle considerazioni generali). Dopo il secondo lavaggio con etere di petrolio, filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante e trasferire le fibre residue nel crogiolo stesso mediante una piccola quantità supplementare di etere di petrolio. Fare evaporare completamente il solvente, essiccare il crogiolo e il residuo, lasciare raffreddare e pesare.

Note

1) Il crogiolo filtrante su cui sarà decantato lo xilene deve essere preriscaldato.

2) Dopo le operazioni con xilene bollente e prima di introdurre l'etere di petrolio, controllare che il matraccio conico contenente il residuo sia sufficientemente raffreddato.

3) Per diminuire i pericoli dell'infiammabilità e della tossicità del solvente, per gli operatori, possono essere utilizzati apparecchi per l'estrazione a caldo, e appropriati procedimenti d'analisi, che diano identici risultati.

5. *Calcolo ed espressione dei risultati.*

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00.

6. *Precisione del metodo.*

Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di confidenza dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di probalilità del 95 per cento.

Metodo n. 15

CLOROFIBRE (A BASE DI OMOPOLIMERI DI CLORURO DI VINILE)
E DETERMINATE ALTRE FIBRE
(Procedimento all'acido solforico concentrato)

1. *Campo d'applicazione.*

Questo metodo si applica, dopo aver eliminato le materie non fibrose, alle mischie binarie di:

1. clorofibre (25) a base di omopolimeri di cloruro di vinile (surclorati o non)

con

2. Cotone (5), acetato (17), cupro (19), modal (20), triacetato (22), viscosa (23), determinate fibre acriliche (24), determinate fibre modacriliche (27), « poliammidica » o « nylon » (28) e poliestere (29).

Il metodo si applica alle modacriliche che danno una soluzione limpida per immersione in acido solforico concentrato ($\rho 20 = 1,84$ g/ml).

Questo metodo può essere usato invece dei metodi numeri **8 e 9.**

2. *Principio.*

Le fibre menzionate al punto 2 del paragrafo 1 sono eliminate da una massa secca nota della mischia, per dissoluzione nell'acido solforico concentrato ($\rho 20 = 1,84$ g/ml). Il residuo, costituito dalla clorofibra, è raccolto, lavato, seccato e pesato; la sua massa eventualmente corretta, è espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.

3. *Apparecchiatura e reattivi* (oltre a quelli menzionati nelle considerazioni generali).

3.1. Apparecchiatura:

i) matracci conici di almeno 200 ml muniti di tappo smerigliato;

ii) bacchetta di vetro con punta schiacciata.

3.2 Reattivi:

i) acido solforico concentrato (ρ20 = 1,84 g/ml);

ii) acido solforico in soluzione acquosa al 50% circa (m/m) di acido solforico.

Preparare il reattivo aggiungendo con precauzione e raffreddando 400 ml di acido solforico (ρ20 = 1,84 g/ml) a 500 ml d'acqua distillata. Quando la soluzione è raffreddata a temperatura ambiente portarla ad un litro con acqua;

iii) soluzione diluita di ammoniaca.

Diluire a un litro con acqua distillata 60 ml di una soluzione concentrata di ammoniaca (ρ20 = 0,880 g/ml).

4. *Procedimento d'analisi.*

Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue:

Porre la provetta pesata nel matraccio conico (3.1.i.) ed aggiungervi 100 ml di acido solforico (3.2.i.) per grammo di materiale.

Lasciare a riposo per dieci minuti a temperatura ambiente, agitando di tanto in tanto la provetta con la bacchetta di vetro. Nel caso si tratti di tessuto o di tessuto maglia, premerlo contro la parete del matraccio conico con la bacchetta di vetro, esercitando una leggera pressione per separare la materia disciolta dall'acido solforico.

Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere nel matraccio conico altri 100 ml di acido solforico (3.2.i.) e ripetere la stessa operazione. Versare il contenuto del matraccio conico nel crogiolo, aiutandosi con la bacchetta di vetro per il trasferimento dei residui fibrosi. Se necessario aggiungere nel matraccio conico un poco di acido solforico concentrato (3.2.i.) per trasferire le fibre che sono eventualmente rimaste aderenti alle pareti. Vuotare il crogiolo per aspirazione; eliminare il filtrato del matraccio conico o cambiare il matraccio. Lavare quindi consecutivamente il residuo nel crogiolo con la soluzione di acido solforico al 50% (3.2.ii.), con acqua distillata o deionizzata (I.3.2.3. delle considerazioni generali), con la soluzione di ammoniaca (3.2.iii.), e infine lavare a fondo con acqua distillata o deionizzata, vuotando completamente il crogiolo per aspirazione dopo ogni aggiunta. (Non applicare l'aspirazione durante l'operazione di lavaggio, ma soltanto quando il liquido sia scolato per gravità).

Essiccare il crogiolo e il residuo, lasciar raffreddare e pesare.

5. *Calcolo ed espressione dei risultati.*

Calcolare i risultati come descritto nelle considerazioni generali. Il valore di « d » è 1,00.

6. *Precisione del metodo.*

Su mischia omogenea di materiali tessili, i limiti di confidenza dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 1 per un livello di probabilità del 95 per cento.

(2965)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 maggio 1981.

Condizioni e modalità alle quali è subordinata la costituzione della cauzione per il pagamento anticipato degli aiuti FEOGA per la distillazione dei vini da tavola di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 1144/81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 ed, in particolare, il suo art. 15;

Visto il regolamento (CEE) n. 1144/81 del 24 aprile 1981, che stabilisce le norme generali per la distillazione dei vini da tavola di cui all'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 1295/81 del 14 maggio 1981, relativo alle modalità di applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 1144/81;

Considerato che, l'art. 6 del citato regolamento (CEE) n. 1144/81 prevede che gli aventi diritto possono richiedere il pagamento anticipato degli aiuti stabiliti per la distillazione dei vini da tavola previa la costituzione di una garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro di appartenenza dell'organismo di intervento;

Considerata la necessità di fissare i criteri per la costituzione di detta cauzione;

Decreta:

Articolo unico

Il pagamento degli aiuti FEOGA di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1144/81, viene effettuato, su esplicita richiesta dagli aventi diritto, anteriormente allo espletamento dei controlli presso l'organismo di intervento — A.I.M.A. — non appena il richiedente presenti un documento comprovante l'avvenuta costituzione a favore dell'A.I.M.A. di una cauzione di importo pari al 110 % dell'aiuto di cui si chiede il pagamento. Tale cauzione viene costituita sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito, che risponda ai requisiti di cui all'art. 54 del regio decreto 29 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, oppure mediante polizza assicurativa di istituti di assicurazione riconosciuti.

La cauzione deve avere durata non inferiore a mesi dodici prorogabile per altri sei mesi ed, eventualmente, per altri sei mesi se non sono stati effettuati i controlli.

La cauzione viene svincolata con l'osservanza delle condizioni e delle modalità stabilite nei regolamenti comunitari citati nelle premesse, dopo che sono stati effettuati i controlli sull'esistenza del diritto all'aiuto del quale si chiede il pagamento.

Qualora, a seguito degli eseguiti controlli, si accerti la insussistenza totale o parziale del diritto all'aiuto, la cauzione viene proporzionalmente incamerata secondo la regolamentazione comunitaria in materia.

In tal caso l'A.I.M.A., ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni di legge, ha diritto di esigere gli interessi al tasso bancario corrente sulle somme indebitamente riscosse

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3152)

DECRETO 20 maggio 1981.

Aggiunta di un rivelatore ai vini da tavola destinati alla distillazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 1144/81 del Consiglio, che stabilisce le norme generali per le operazioni di distillazione dei vini da tavola ai sensi dell'art. 15 del regolamento (CEE) n. 337/79, ed in particolare il suo art. 20;

Ritenuta la necessità di prevedere l'aggiunta di un rivelatore ai vini destinati alla distillazione straordinaria prevista dal citato regolamento (CEE) del Consiglio n. 1144/81, al fine di garantire l'avvio degli stessi alla predetta distillazione;

Decreta:

Art. 1.

I vini destinati alla distillazione di cui al regolamento (CEE) del Consiglio n. 1144/81 citato nelle premesse devono essere addizionati con dieci grammi di cloruro di litio per ogni quintale di prodotto prima di essere estratti dalle cantine e dai depositi in cui sono detenuti.

Art. 2.

Il cloruro di litio, da addizionare ai vini di cui al precedente articolo, prima di essere aggiunto ed accuratamente mescolato alla massa deve essere sciolto in una parte del prodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(3151)

DECRETO 22 maggio 1981.

Concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato nel settore delle carni suine di cui al regolamento (CEE) n. 1381/81 del 22 maggio 1981.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge del 13 marzo 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento nel mercato delle carni suine previsti dai regolamenti della Comunità economica europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del 29 ottobre 1975, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine che prevede tra l'altro all'art. 3 la concessione di aiuti all'ammasso privato, quale misura di intervento per evitare o attenuare una rilevante flessione dei prezzi;

Visto il regolamento (CEE) n. 878/77 del 24 giugno 1977 e successive modificazioni, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo;

Visti i regolamenti (CEE) n. 2763/75 del 29 ottobre 1975 e 1092/80 del 2 maggio 1980, concernenti, rispettivamente, le norme generali e le modalità di applicazione per la concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1381/81 del 22 maggio 1981, con il quale è stato deciso di far luogo nel periodo dal 25 maggio all'11 luglio 1981 alla concessione di un aiuto all'ammasso privato dei seguenti tipi di carni suine:

a) carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate;

b) prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati;

c) spalle (prosciutti anteriori), non disossate, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate;

d) lombate, non disossate, fresche o refrigerate;

e) pancette (ventresche), anche senza cotenna e senza costole, fresche o refrigerate.

Considerata l'urgenza di provvedere alla immediata esecutività del sopracitato regolamento (CEE) numero 1381/81;

Decreta:

Art. 1.

La conclusione dei contratti di ammasso privato di carni suine a norma del regolamento (CEE) n. 1381/81 del 22 maggio 1981 ed i relativi controlli sono regolati dalle condizioni che seguono.

Art. 2.

Per ammasso privato dei prodotti indicati nelle premesse si intende l'immissione e la conservazione del prodotto in idonee attrezzature frigorifere, da parte di persone fisiche o giuridiche, per proprio conto ed a proprio rischio.

Le domande di conclusione dei contratti di cui al precedente art. 1 da presentare all'A.I.M.A. a partire dal 25 maggio e fino all'11 luglio 1981 debbono riferirsi a prodotto proveniente da suini originari della Comunità ed ivi macellati da non oltre dieci giorni dalla data dell'immagazzinamento.

Il contratto tra l'A.I.M.A. e l'ammassatore è concluso il giorno della comunicazione al richiedente della accettazione, da parte dell'A.I.M.A., della domanda di ammasso.

L'ammontare dell'aiuto è commisurato alla durata dell'ammasso ed è suscettibile di supplementi o detrazioni, rispettivamente per il prolungamento o la riduzione del periodo di ammasso stabilito in contratto, secondo la seguente tabella:

PRODOTTI PER I QUALI SONO CONCESSI AIUTI	Importo degli aiuti ecu/tonn. per un periodo di ammasso di:				Importi in ecu/tonn.	
	3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi	Supplemento per mese	Detrazioni per giorno
Carcasse o mezzene, presentate senza testa, guance, gola, sugna, rognoni, zampe anteriori, coda, grasso peritoneale e midollo spinale, fresche o refrigerate (ex 02.01 A III a) 1)	216	240	264	288	24	0,80
Prosciutti, non disossati, anche senza cotenna e senza grasso, freschi o refrigerati (ex 02.01 A III a) 2)	—	280	310	340	30	1,00
Spalle (prosciutti anteriori) non disossate, anche senza cotenna e senza grasso, fresche o refrigerate (ex 02.01 A III a) 3)	—	280	310	340	30	1,00
Lombate, non disossate, fresche o refrigerate (ex 02.01 A III a) 4)	—	280	310	340	30	1,00
Pancette (ventresche) anche senza cotenna e senza costole fresche o refrigerate (ex 02.01 A III a) 5)	—	140	160	180	20	0,67

N.B. — Possono inoltre beneficiare dell'aiuto previsto per i prodotti della sottovoce ex 02.01 A III a) 1 le carcasse di suini fresche, presentate secondo il taglio «Wiltshire», cioè senza testa, guance, gola, zampe, coda, sugna, rognoni, filetto, scapola, sterno, colonna vertebrale, osso iliaco e diaframma.

Le lombate di cui alla sottovoce ex 02.01 A III a) 4 si intendono con ossa, ma senza il lardo aderente (può essere tollerato un sottile strato di lardo non eccedente 25 millimetri di spessore).

Alla data del presente decreto 1 ECU = Lire 1.227.

Il peso del prodotto considerato agli effetti dell'aiuto è quello accertato prima del congelamento del prodotto fresco o refrigerato, al netto dell'imballaggio, riportato nella bolletta di pesatura.

Ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore per la determinazione dell'ammontare dell'aiuto all'ammasso privato si considera intervenuto il giorno della conclusione del contratto.

Art. 3.

La conclusione del contratto di ammasso privato dei prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1381 del 22 maggio 1981 può essere richiesta da qualunque persona fisica o giuridica che svolga un'attività nel settore del bestiame e delle carni, sia iscritta in un pubblico registro presso uno degli Stati membri della Comunità economica europea e disponga per l'ammasso di installazioni idonee nel territorio della Repubblica italiana.

Il prodotto deve essere immesso in magazzino previo compimento, alla presenza del funzionario incaricato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione territoriale è ubicato il magazzino stesso, delle operazioni di pesatura, al netto di imballaggio, del prodotto allo stato fresco o refrigerato, nonché di emissione di apposita bolletta di pesatura, annotata nel registro di carico, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; non può essere accettato all'ammasso privato prodotto che sia presentato già allo stato congelato, anche se proveniente da suini di origine comunitaria macellati nella Comunità da non oltre dieci giorni.

A tal fine l'ammassatore deve dare preventiva comunicazione scritta all'ispettorato dei quantitativi di prodotto che giornalmente intende ammassare, concentrando opportunamente le immissioni in modo che le quantità giornaliere da individuare, possibilmente, non siano inferiori a 50 q.li.

Tale comunicazione deve essere fatta in tempo utile per consentire all'ispettorato l'effettuazione dei controlli di competenza.

Le operazioni di immagazzinamento della quantità di prodotto prevista nel contratto possono iniziarsi, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, il giorno successivo a quello di conclusione del contratto e devono essere completate, con l'introduzione del prodotto nelle celle frigorifere, entro il ventiquattresimo giorno successivo alla conclusione medesima.

Delle predette operazioni di ammasso dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal funzionario del competente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dal rappresentante della ditta ammassatrice, in quattro esemplari di cui uno per la ditta ammassatrice, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A., unitamente alle bollette di pesatura, a cura dell'ammassatore stesso al più presto possibile.

L'obbligo di ammassare la quantità convenuta è considerato adempiuto se almeno il 90% di tale quantità risulti immagazzinata nel termine suddetto.

L'aiuto non viene corrisposto qualora la quantità di prodotto ammassato risulti inferiore al 90% della quantità oggetto di contratto.

Art. 4.

La richiesta di conclusione del contratto di ammasso dei predetti tipi di carni suine deve essere formulata con domanda indirizzata all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro, 81, e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio del magazzino di deposito del prodotto.

La domanda, in duplice copia, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche:

denominazione o ragione sociale e sede della persona giuridica, nonché nome, cognome e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità degli impianti destinati all'ammasso;

c) tipo di prodotto che si intende ammassare e relativa quantità, che non potrà essere inferiore a q.li 300 per i prodotti di cui alla citata lettera *a*) e q.li 150 per i prodotti di cui alle successive lettere *b*), *c*), *d*), *e*) delle premesse;

d) il termine entro il quale la totalità del prodotto deve risultare in ammasso;

e) richiesta di conclusione del contratto di ammasso per la durata di 3, 4, 5 o 6 mesi, con espresso riconoscimento del diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

f) l'importo dell'aiuto espresso in ECU/tonnellata;

g) la natura e l'importo della cauzione;

h) data e sottoscrizione della domanda.

La domanda può interessare uno solo dei prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Ogni domanda deve essere corredata di:

relazione illustrativa della qualità di impianti a disposizione, con indicazione delle modalità che saranno seguite per l'accertamento del prodotto al fine di rendere identificabili i quantitativi ammassati;

due copie del certificato rilasciato da non oltre tre mesi comprovante l'esercizio di attività nel settore del bestiame e delle carni e l'iscrizione in un pubblico registro (pubblico registro delle imprese, registro delle società cooperative, iscrizione presso la camera di commercio, ccc.);

due copie del certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la ditta (persona fisica o giuridica) si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per essa ditta firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

due copie di atto di sottomissione redatto in conformità al modello allegato al presente decreto e sottoscritto con firma autenticata dal notaio o dal sindaco del comune;

fidejussione bancaria originale e copia — rilasciata da primaria banca italiana conforme al modello stabilito dall'A.I.M.A. — d'importo pari al 20% dell'ammontare dell'aiuto previsto per il prodotto che forma oggetto del contratto di ammasso, a garanzia dell'adempimento degli impegni assunti.

Altra copia dell'atto di sottomissione va inviata, unitamente alla domanda, anche all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di deposito del prodotto.

Art. 5.

L'accettazione della domanda di ammasso da parte dell'A.I.M.A. è fatta, previa verifica della corrispondenza della domanda medesima alle condizioni prescritte, con lettera raccomandata, con telex o dietro ricevuta.

Art. 6.

La durata del periodo di ammasso, stabilita in contratto, inizia il giorno del completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e può essere prolungata o ridotta con decisione dell'A.I.M.A., conformemente alle disposizioni emanate al riguardo in sede comunitaria, ai sensi del regolamento (CEE) numero 2763/75 del 29 ottobre 1975.

Durante il periodo di ammasso, il prodotto non può essere posto in vendita, né sostituito, né spostato da un magazzino ad un altro.

I prodotti che formano oggetto di un contratto di ammasso privato a norma del presente decreto non possono essere sottoposti al regime di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 525/80.

Art. 7.

A termini di quanto stabilito dall'art. 4, del regolamento (CEE) n. 1381/81 del 22 maggio 1981 l'ammassatore può ritirare dal magazzino, prima della fine del periodo di ammasso, la totalità o una parte del quantitativo di carne sotto contratto, non inferiore comunque a 10 tonn., a condizione che le carni siano rimaste in magazzino almeno due mesi dopo il completamento delle operazioni di immissione del prodotto in magazzino e a condizione che la carne stessa venga esportata verso paesi terzi entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno di uscita dal magazzino. Per detti quantitativi l'ultimo giorno di ammasso è il giorno di uscita degli stessi dal magazzino.

Ove si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, l'ammassatore deve fornire la prova che le carni hanno effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità o hanno formato oggetto di consegna ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Detta prova viene fornita secondo le modalità valide in materia di restituzioni.

Nel caso l'ammassatore ritiri nei termini suindicati in parte o tutte le carni ammassate per destinarle alla esportazione, l'aiuto viene ridotto per la parte di prodotto ritirato. A tale fine la somma da sottrarre all'ammontare complessivo dell'aiuto dovuto, si ottiene moltiplicando il quantitativo di prodotto di che trattasi per il numero dei giorni di mancata permanenza in ammasso e per l'importo unitario della detrazione giornaliera, di cui all'ultima colonna della tabella riportata al precedente art. 2.

L'ammassatore, nel caso di ritiro delle carni per destinarle all'esportazione, avverte l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e l'A.I.M.A., almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso, indicando i prodotti ed i quantitativi che intende esportare.

L'ispettorato provinciale dell'agricoltura provvederà a controllare le operazioni di anticipata cessazione dell'ammasso e redigerà specifico verbale riportando in esso le quantità di merce che, uscite dal magazzino frigorifero e sottratte all'ammasso, sono avviate all'esportazione.

Art. 8.

Il diritto all'aiuto è acquisito soltanto se l'intero quantitativo di carne, salvo quanto disposto nel precedente art. 7, è rimasto immagazzinato durante l'intero periodo di ammasso a compimento del quale, su richiesta dell'ammassatore, l'A.I.M.A. provvede al pagamento dell'aiuto stesso.

L'aiuto è corrisposto per la quantità effettivamente ammassata; tuttavia la parte eventualmente immagazzinata in eccedenza di quella stabilita in contratto non viene considerata ai fini della corresponsione dell'aiuto stesso.

I pagamenti sono disposti in base ad attestazione scritta (verbale finale) del funzionario incaricato del controllo dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio da cui risulti che le condizioni del contratto di ammasso sono state osservate.

Tale attestazione, sottoscritta anche dal rappresentante della ditta ammassatrice, è compilata in quattro esemplari, di cui uno da consegnare all'ammassatore, uno da conservare agli atti dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e due da trasmettere all'A.I.M.A. a cura dell'ispettorato medesimo.

Art. 9.

La cauzione prestata dall'ammassatore è svincolata al termine del rapporto di ammasso, qualora gli impegni assunti siano stati adempiuti.

La cauzione è incamerata totalmente o parzialmente dall'A.I.M.A. in relazione a quanto disposto dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1092/80 del 2 maggio 1980.

La cauzione è restituita qualora la ditta sia inadempiente per causa di forza maggiore opportunamente documentata.

Il presente decreto è valido ed operante dal 25 maggio 1981.

Roma, addì 22 maggio 1981

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

MODELLO DI DOMANDA

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p.c.:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di .

OGGETTO: domanda di conclusione di contratto di ammasso privato di q.li . . di . . ai sensi del regolamento (CEE) n. 1381/81.

Il sottoscritto . . nato il a . . nella sua qualità di . . della ditta . con sede in . . via . . n. . c.a.p. esercente attività nel settore del bestiame e delle carni

Chiede

di poter concludere contratto di ammasso di q.li . di . . T.D.C. . . con un aiuto di . ECU/tonnellata, pari a lire ./tonnellata, facendo presente quanto segue:

1) la conservazione del prodotto di cui è oggetto la presente verrà effettuata presso gli stabilimenti della ditta . . siti in . . con capacità di immagazzinamento di mc. . . circa;

2) la richiesta di conclusione del contratto è per la durata di mesi . . e si riconosce espressamente il diritto dell'A.I.M.A. di ridurre o prolungare la durata del contratto;

3) le operazioni di ammasso del quantitativo oggetto del contratto avverranno entro il termine di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1381/81;

4) di costituire cauzione mediante fidejussione bancaria emessa a favore dell'A.I.M.A. per un importo di lire . . ., a garanzia dell'adempimento del contratto e pari al 20% dell'importo dell'aiuto.

Allega

a) relazione illustrativa degli impianti destinati alla conservazione del prodotto;

b) n. 2 copie del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di . . . . .;

c) n. 2 copie del certificato della cancelleria del tribunale di . . . . attestante il pieno e libero esercizio dei diritti;

d) n. 2 copie dell'atto di sottomissione con firma autenticata;

e) originale della fidejussione e copia della stessa rilasciata dalla banca . . . . . in data . . . . . per un importo di lire . . . . .

Data, ...

Timbro
(firma del legale rappresentante)
. . . .

N.B. — La data della domanda deve essere precedente o uguale a quella della autentica della firma dell'atto di sottomissione.

MODELLO DI ATTO DI SOTTOMISSIONE PER LA CONCLUSIONE DI CONTRATTO DI AMMASSO PRIVATO DI Q.LI . . . . . DI . . . . . AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1381/81 E DEL D.P.A. DEL . . . . .

All'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - ROMA

e, p.c.:

All'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . .

Il sottoscritto . . . . nella sua qualità di . . . . e legale rappresentante della ditta . . . . . . con sede in . . . ., esercente attività nel settore del bestiame e delle carni, come da certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di . . . . .

In relazione

alla propria domanda unita al presente atto, indirizzata alla A.I.M.A. e per conoscenza all'ispettorato provinciale dell'agricoltura di . . . . . per ottenere la conclusione di contratto di ammasso privato, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1381/81 del 22 maggio 1981, nonché del decreto del Ministro dell'agricoltura - Presidente dell'A.I.M.A. del 22 maggio 1981 di q.li . . . . di . . . . . (T.D.C. . . . . . .) provenienti da suini di origine comunitaria e ivi macellati da non oltre 10 giorni, per un periodo di ammasso di mesi . . . decorrenti dal giorno di chiusura delle operazioni di immagazzinamento della suddetta quantità da realizzare entro il ventiquattresimo giorno successivo a quello della comunicazione di accettazione della domanda, con immagazzinamento del prodotto nelle celle di conservazione site in . . . . (ubicazione e denominazione degli stabilimenti)

Dichiara

di impegnarsi, come con il presente atto si impegna, ai fini della conclusione del contratto di ammasso e del conseguimento dell'aiuto di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1381/81 del 22 maggio 1981, all'osservanza dei seguenti obblighi:

1) immagazzinare a proprio conto e rischio entro il termine previsto la quantità di prodotto convenuta;

2) dare preventiva comunicazione scritta o telegrafica o a mezzo raccomandata a mano al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, prima dell'inizio delle operazioni di ammasso, del giorno e dei quantitativi di prodotto che giornalmente saranno immessi in ammasso, in tempo utile per consentire all'ispettorato medesimo l'effettuazione dei controlli di competenza;

3) effettuare la pesatura del prodotto allo stato fresco o refrigerato al netto dell'imballaggio nonchè la individuazione progressiva di ogni partita di prodotto con indicazione del numero complessivo dei singoli pezzi che la compongono (il quantitativo immagazzinato in una giornata è considerato singola partita);

4) compilare la bolletta di pesatura contenente la descrizione delle operazioni di cui al precedente punto 3), consegnandone una copia al funzionario dell'I.P.A. incaricato di redigere il verbale dell'accertamento iniziale del prodotto ammassato;

5) collocare in magazzino, in modo che sia ben identificabile, il prodotto giornalmente individuato come partita, e per ogni partita indicare chiaramente il peso, il numero dei pezzi e la data di immagazzinamento;

6) tenere costantemente aggiornato un registro di carico del prodotto immagazzinato, i cui fogli siano stati preliminarmente vistati dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

7) non mettere in vendita, né sostituire e né spostare da un magazzino all'altro le partite di prodotto immagazzinate nel periodo in cui perdura l'esecuzione dell'ammasso;

8) non sottoporre il prodotto oggetto di ammasso al regime di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 565/80;

9) consentire il controllo in qualsiasi momento da parte di funzionari all'uopo delegati dal compente ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'A.I.M.A.;

10) osservare ogni altro obbligo previsto per l'ammassatore dal regolamento (CEE) n. 1381/81 e dal citato decreto del 22 maggio 1981, ed in particolare quello di trasmettere all'A.I.M.A. il più presto possibile, i documenti giustificativi delle operazioni di ammasso;

11) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni riguardanti l'incameramento della cauzione stabilite dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 1092/80 e all'uopo costituisce la cauzione di cui all'art. 3 del citato regolamento CEE nell'importo di lire . . . . mediante fidejussione bancaria del . . n. . . . del . . . .

Circa il pagamento dell'aiuto il sottoscritto dichiara (*): . . . .

Data, ...

Timbro e firma

. . . .

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si intendono approvate tutte le condizioni del suesteso atto di sottomissione comprese quelle specificatamente di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'atto medesimo.

Data, ...

Timbro e firma

. . . .

Segue autentica notarile della firma (**).

(*) Il contraente dichiari se il pagamento debba essere effettuato a proprio favore, ovvero a favore di persona cui abbia rilasciato procura all'incasso (si alleghi l'atto di procura) ovvero in una delle forme agevolative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71 (mediante vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia; accreditamento in conto corrente bancario; versamento in conto corrente postale, etc.).

(**) La data di autentica della firma deve essere successiva o uguale a quella della domanda e della prescritta fidejussione bancaria.

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

Banca . . . .

Data, ...

Fidejussione n. . . . . . .

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che con domanda in data . . . la ditta . . . . con sede in . . . . ha chiesto di poter concludere il contratto per l'ammasso privato di q.li . . . di . . . e per la durata di mesi . . . alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1381/81 e dal decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste - Presidente dell'A.I.M.A. del . . . . .

che per il convenuto ammasso del prodotto è previsto l'aiuto di . . . . ECU/tonn., pari a lire . . ./tonn. determinato nell'ammontare al momento in cui è sottoscritto l'atto di sottomissione relativo a tale contratto;

che a garanzia dell'adempimento delle condizioni e modalità la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di lire . . . . . pari al 20% dell'importo dell'aiuto previsto.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta . . . . . dalla sottoscrizione dell'atto di sottomissione relativo al contratto di ammasso di cui trattasi.

La banca sottoscritta rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora, né di previa escussione della ditta di cui è fidejussore la somma di lire . . . .

La presente fidejussione si intende valida e operante fino al momento in cui sia stato accertato da parte dell'A.I.M.A. l'assolvimento degli obblighi contrattuali e comunque, salvo proroga a richiesta dell'A.I.M.A. stessa, fino al centoventesimo giorno dalla chiusura dell'ammasso.

. . . .

N.B. — La data del rilascio della fidejussione deve essere successiva o uguale a quella della domanda.

(3116)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 aprile 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 14 aprile 1980 e dell'assemblea dei soci in data 29 marzo 1980;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 19, punti 14), 15) e 18); 38, quarto comma; 54 lettera *b*1) ed *f*), e 64, dello statuto della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 19. — (*Omissis*).

14) sulla vendita e sugli acquisti di immobili nonché sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 1.200.000 o durata, superiore ad anni 3;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

(*Omissis*).

18) sulle transazioni relative a crediti d'importo superiore a L. 5.000.000;

(*Omissis*).

Art. 38. — (*Omissis*).

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio, il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il miglioramento, il riattamento ed il consolidamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso,...

(*Omissis*).

Art. 54. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

b) negoziazione di accettazioni bancarie;

(*Omissis*).

f) mutui chirografari a regioni, a province, a comuni, a loro consorzi, ad *enti pubblici*, ad *enti morali assistenziali* e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

(*Omissis*).

Art. 64. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

f) rilasciare accettazioni bancarie;

(*Omissis*).

(3022)

DECRETO 28 aprile 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena);

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della citata Cassa del 28 ottobre 1980 e del 4 febbraio 1981;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 10, punti 7), 14), 15) e 18); 38, 39, lettere *f*) e *z*) 43, commi primo e secondo; 44, comma secondo; 45, comma primo e 50, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio e monte di credito su pegno di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), in conformità al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 10. — Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

(*Omissis*).

7) sulle operazioni di che all'art. 39 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonché su proposta del direttore generale, a dirigenti, funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine alla erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

(*Omissis*).

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili, nonché sulle locazioni per un canone annuale maggiore di L. 3.000.000 o per una durata superiore a quella minima prevista dalle leggi vigenti;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 10.000.000;

(*Omissis*).

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 5.000.000;

(*Omissis*).

Art. 38. — La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonché i crediti e le annualità di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 39, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, effettuare riporti passivi, nonché negoziare titoli di proprietà.

Art. 39. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari ad enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

(*Omissis*).

z) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

Art. 43, commi primo e secondo. — La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a dodici mesi. E' in facoltà della Cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a diciotto mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera e) dell'art. 39 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Art. 44, comma secondo. — Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti, unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa, non superino la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

Art. 45, comma primo. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate costanti annuali o inferiori all'anno in un periodo massimo di anni venti. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Art. 50. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni, fideiussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali.

Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

(3021)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1265/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1266/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1267/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1268/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1269/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1270/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione di un premio per la nascita di vitelli durante la campagna 1981/1982.

Regolamento (CEE) n. 1271/81 della commissione, del 13 maggio 1981, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1546/75 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi.

Regolamento (CEE) n. 1272/81 della commissione, del 12 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1273/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 1274/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che fissa, per il Regno Unito, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detto Stato membro.

Regolamento (CEE) n. 1275/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 1276/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 1277/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 1278/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1279/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1280/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che fissa i prelievi all'esportazione nel settore del riso.

Regolamento (CEE) n. 1281/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 128 *del* 14 *maggio* 1981.

(131/C)

Regolamento (CEE) n. 1282/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo sull'acetato di vinile monomero originario degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 1283/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 2133/78 che istituisce un dazio anti-dumping definitivo su carte e cartoni Kraft per copertine, cosiddetti « kraftliner », originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 1284/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1285/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1286/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1287/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1288/81 della commissione del 14 maggio 1981, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1289/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1290/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che abroga gli importi supplementari per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 1291/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che fissa l'importo supplementare per alcuni prodotti del settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 1292/81 della commissione, del 12 maggio 1981, che stabilisce le norme di qualità per i porri, le melanzane e le zucchine.

Regolamento (CEE) n. 1292/81 della commissione, del 13 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei cofronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslava.

Regolamento (CEE) n. 1294/81 della commissione, del 14 maggio 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3510/80 per quanto concerne gli importi espressi in unità di conto europee.

Regolamento (CEE) n. 1295/81 della commissione, del 14 maggio 1981, relativo alle modalità d'applicazione delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 1296/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che stabilisce misure speciali per l'applicazione in Grecia delle operazioni di distillazione dei vini da tavola di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Regolamento (CEE) n. 1297/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 140/81 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1298/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1299/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1300/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1301/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Rettifica alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 128 del 14 maggio 1981.

Pubblicati nel n. L 129 *del* 15 *maggio* 1981.

(132/C)

Regolamento (CEE) n. 1302/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che deroga, per la campagna 1980/1981, al regolamento (CEE) n. 456/80 per quanto concerne la data anteriormente alla quale il richiedente un premio di abbandono deve procedere all'estirpazione delle viti.

Regolamento (CEE) n. 1303/81 del Consiglio, del 12 maggio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78 relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.

Regolamento (CEE) n. 1304/81 della commissione, del 15 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di trumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1305/81 della commissione, del 15 maggio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1306/81 della commissione, del 15 maggio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 1307/81 della commissione, del 13 maggio 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1308/81 della commissione, del 13 maggio 1981, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi di intervento.

Decisione n. 1309/81/CECA della commissione, del 14 maggio 1981, che modifica la decisione n. 527/78/CECA per quanto concerne il divieto d'allineamento sulle offerte di prodotti siderurgici originari di alcuni paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1310/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1311/81 della commissione, del 14 maggio 1981, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1312/81 della commissione, del 15 maggio 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1087/81 relativo alla vendita, mediante gara, di carni bovine disossate detenute da taluni organismi d'intervento e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 1313/81 della commissione, del 15 maggio 1981, che rettifica il regolamento (CEE) n. 1062/81 che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, V e VI.

Regolamento (CEE) n. 1314/81 della commissione, del 15 maggio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Rettifica al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 del Consiglio, del 20 gennaio 1981, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 21 del 24 gennaio 1981.

Rettifica al regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 397/81 del Consiglio, del 10 febbraio 1981, che fissa le tabelle degli stipendi e gli altri elementi della retribuzione a seguito del regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 187/81 relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 46 del 19 febbraio 1981.

Pubblicati nel n. L 130 *del* 16 *maggio* 1981.

(133/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, concernente le dichiarazioni relative alla neutralità di Malta, con allegato un protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica, effettuato mediante scambio di note a Roma e a La Valletta il 15 settembre 1980.

Il giorno 8 maggio 1981 ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, concernente le dichiarazioni relative alla neutralità di Malta, con allegato un protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica, effettuato mediante scambio di note a Roma e a La Valletta il 15 settembre 1980, la cui legge di ratifica n. 149 del 15 gennaio 1981 è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 23 aprile 1981.

In conformità a quanto previsto dallo scambio di note, detto accordo e il protocollo finanziario connesso sono entrati in vigore l'8 maggio 1981. Secondo quanto previsto dall'accordo, avendo il Governo della Repubblica di Malta emanato il 15 maggio 1981 la dichiarazione relativa alla propria neutralità, il Governo della Repubblica italiana ha emesso nella medesima data la dichiarazione relativa alla neutralità di Malta.

(3157)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 12 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1979 è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Voxson di Roma e prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali riuniti di Palermo è prolungata all'11 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Umberto Bifulco di Arzano (Napoli), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pantalonificio Icopant's S.a.s. di Vallorani & C., con sede e stabilimento in Sirolo (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Svim - Società vercellese industria maglieria, con sede e stabilimento in Stroppiano (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1980 al 15 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Sida - Società industriale dell'abbigliamento, con sede e stabilimento in Garbagna Novarese (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Miesa S.r.l., con sede in Carate Brianza (Milano) e stabilimenti a Baranzate di Bollate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 marzo 1981 al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laboratorio-scuola S. Benedetto, con stabilimento in Subiaco (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gomma tecnica di C. Ruggiero di Coperchia di Pellezzano (Salerno), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrialfin, con sede in Pontecagnano Faiano (Salerno), è prolungata al 7 giu-

gno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omec, con sede e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 31 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Paravia ascensori di Salerno è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Autoelectronic S.r.l. di Ceccano (Frosinone) è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Autoelectronic S.r.l. di Ceccano (Frosinone) è prolungata al 4 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Lux di Anagni (Frosinone) è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Stil 2000 di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elio Baggio - Officine metallurgiche e smalterie, con sede in Bassano del Grappa e stabilimento in Gradisca di Isonzo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 agosto 1980 all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni M.C.M., con sede e stabilimento in Filottrano (Ancona), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.A., con sede a Marina di Montemarciano (Ancona), è prolungata al 30 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manoni Monaldo, con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eci - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l. di Roma, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Eci - Europoligrafica commerciale italiana S.r.l. di Roma, è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Orizio Paolo, con sede in Rodengo Saiano (Brescia), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A & T Europe, con sede in Castiglione delle Stiviere, stabilimento di Castenedolo (Brescia), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Valle Camonica, con sede e stabilimento in Edolo (Brescia), è prolungata al 28 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede legale in Milano, stabilimento in Fiume Veneto (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1980 al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex-Sal, con sede in Torviscosa (Udine) e stabilimento in Salerno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Padova, è prolungata al 30 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Fibre, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Castellaccio (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti, è prolungata al 30 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texas Instruments Italia, con sede in Aversa (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 16 febbraio 1981 al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3029)

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali, per l'anno 1981

Con decreti ministeriali 6 maggio 1981 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1981, sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, e dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457) nelle seguenti misure specificate per ciascuna provincia:

Alessandria:	
Braccianti	L. 29.140
Salariati fissi:	
comuni	L. 24.409
qualificati	» 26.256
specializzati	» 27.737
Arezzo:	
Braccianti	L. 28.050
Salariati fissi:	
comuni	L. 23.865
qualificati	» 25.607
specializzati	» 27.114
specializzati super	» 27.270
Asti:	
Braccianti	L. 27.544
Salariati fissi:	
comuni	L. 23.807
qualificati	» 25.535
specializzati	» 26.918
specializzati super	» 27.148
Avellino:	
Braccianti	L. 28.562
Salariati fissi:	
comuni	L. 24.114
qualificati	» 25.808
specializzati	» 28.023
Benevento:	
Braccianti	L. 27.155
Salariati fissi:	
comuni	L. 22.431
qualificati	» 24.038
specializzati	» 25.324
Bolzano:	
Braccianti	L. 27.073
Salariati fissi:	
comuni	L. 22.543
qualificati	» 24.063
specializzati	» 25.358
Brindisi:	
Braccianti	L. 27.796
Salariati fissi:	
comuni	L. 24.339
qualificati	» 26.116
specializzati	» 27.537
Cagliari:	
Braccianti	L. 27.660
Salariati fissi:	
comuni	L. 22.973
qualificati	» 24.476
specializzati	» 25.807
Caltanissetta:	
Braccianti	L. 26.965
Salariati fissi:	
comuni	L. 22.626
qualificati	» 24.330
specializzati	» 25.693
specializzati super	» 25.920
Campobasso:	
Braccianti	L. 26.994
Salariati fissi:	
comuni	L. 23.708
qualificati	» 25.351
specializzati	» 26.665
Catanzaro:	
Braccianti	L. 26.863
Salariati fissi:	
comuni	L. 22.337
qualificati	» 23.993
specializzati	» 25.318
Chieti:	
Braccianti	L. 27.658
Salariati fissi:	
comuni	L. 23.784
qualificati	» 25.544
specializzati	» 26.953
specializzati super	» 27.188
Cosenza:	
Braccianti	L. 27.148
Salariati fissi:	
comuni	L. 22.551
qualificati	» 24.238
specializzati	» 25.589

Cuneo:

Braccianti . . . . . . L. 27.146

Salariati fissi:
- comuni . . . . L. 22.223
- qualificati . . . . » 23.844
- specializzati . . . » 25.141

Enna:

Braccianti . . . . . . L. 27.618

Salariati fissi:
- comuni L. 22.939
- qualificati » 24.662
- specializzati . » 26.041
- specializzati super . . » 26.271

Frosinone:

Braccianti . . . . . . L. 26.863

Salariati fissi:
- comuni . . L. 22.657
- qualificati . . » 24.288
- specializzati . . » 25.593

Genova:

Braccianti L. 26.687

Salariati fissi:
- comuni L. 23.263
- qualificati » 25.045
- specializzati . . . . » 26.433

Gorizia:

Braccianti . . . . L. 28.122

Salariati fissi:
- comuni . L. 22.683
- qualificati . . » 24.470
- specializzati » 26.373

Grosseto:

Braccianti . . . . L. 27.477

Salariati fissi:
- comuni L. 23.433
- qualificati » 25.182
- specializzati » 26.581

Imperia:

Braccianti . L. 28.306

Salariati fissi:
- comuni . . L. 23.403
- qualificati . » 25.217
- specializzati . » 26.669

Isernia:

Braccianti L. 27.172

Salariati fissi:
- comuni L. 23.782
- qualificati » 25.369
- specializzati » 26.638

Lecce:

Braccianti . L. 28.402

Salariati fissi:
- comuni . L. 23.488
- qualificati » 25.596
- specializzati . » 27.099

Lucca:

Braccianti . . . . . . L. 27.273

Salariati fissi:
- comuni . . . L. 22.852
- qualificati » 24.601
- specializzati . . . » 26.000

Macerata:

Braccianti . . . . L. 27.739

Salariati fissi:
- comuni . . L. 23.190
- qualificati . . . . » 24.965
- specializzati . . . » 26.386

Massa Carrara:

Braccianti . . . L. 26.899

Salariati fissi:
- comuni . . . . . L. 22.474
- qualificati » 24.155
- specializzati » 25.493

Milano:

Braccianti . L. 28.059

Salariati fissi:
- comuni L. 23.627
- qualificati . » 25.417
- specializzati . . » 26.857
- specializzati super . . . » 27.017

Modena:

Braccianti . L. 27.914

Salariati fissi:
- comuni . . L. —
- qualificati . » 24.576
- specializzati » 25.962
- specializzati super . » 26.193

Napoli:

Braccianti L. 28.077

Salariati fissi:
- comuni L. 25.127
- qualificati » 27.000
- specializzati . » 28.497

Nuoro:

Braccianti . L. 27.440

Salariati fissi:
- comuni . L. 21.744
- qualificati . » 23.295
- specializzati » 25.399

Oristano:

Braccianti . L. 27.158

Salariati fissi:
- comuni L. 22.157
- qualificati » 23.667
- specializzati » 24.998

Palermo:

Braccianti L. 27.486

Salariati fissi:
- comuni . L. 23.117
- qualificati » 24.873
- specializzati » 26.277

Perugia:

Braccianti . L. 27.183

Salariati fissi:
- comuni . L. 22.239
- qualificati » 23.853
- specializzati » 25.196

Pesaro:

Braccianti L. 27.923

Salariati fissi:
- comuni L. 24.089
- qualificati . » 25.889
- specializzati » 27.330

Potenza:

Braccianti . . L. 27.218

Salariati fissi:
- comuni . . . . L. 23.515
- qualificati . . . . » 25.289
- specializzati . . . . » 26.709

Rieti:

Braccianti	L. 27.396
Salariati fissi:	
comuni	L. 23.188
qualificati	» 24.886
specializzati	» 26.243
specializzati super	» 26.461

Rovigo:

Braccianti	L. 27.374
Salariati fissi:	
comuni	L. 23.022
qualificati	» 24.754
specializzati	» 26.139
specializzati super	» 26.370

Savona:

Braccianti	L. 26.886
Salariati fissi:	
comuni	L. 22.065
qualificati	» 23.674
specializzati	» 24.962

Siracusa:

Braccianti	L. 27.317
Salariati fissi:	
comuni	L. 22.475
qualificati	» 24.165
specializzati	» 25.517
specializzati super	» 25.742

Sondrio:

Braccianti	L. 27.080
Salariati fissi:	
comuni	L. 22.112
qualificati	» —
specializzati	» 25.030

Taranto:

Braccianti	L. 27.794
Salariati fissi:	
comuni	L. 23.329
qualificati	» 25.102
specializzati	» 26.520

Terni:

Braccianti	L. 26.877
Salariati fissi:	
comuni	L. 24.027
qualificati	» 25.885
specializzati	» 27.305

Torino:

Braccianti	L. 28.619
Salariati fissi:	
comuni	L. 24.647
qualificati	» 26.492
specializzati	» 27.967

Trieste:

Braccianti	L. 28.093
Salariati fissi:	
comuni	L. 23.121
qualificati	» 24.902
specializzati	» 26.339

Viterbo:

Braccianti	L. 26.865
Salariati fissi:	
comuni	L. 22.749
qualificati	» 24.440
specializzati	» 25.793

Circoscrizione autonoma della Valle d'Aosta:

Braccianti	L. 26.334
Salariati fissi:	
comuni	L. 25.695
qualificati	» 27.064
specializzati	» 28.350
specializzati super	» 29.547

(3030)

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 24 aprile 1980 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile *senza far luogo alla nomina* di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa «Italia» a r.l., in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 20 marzo 1974, rep. 91036, registro soc. 27/74;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Aurora» a r.l., in Matera, costituita per rogito Salomone in data 12 settembre 1968, rep. 5184, reg. soc. 22/68;

3) società cooperativa edilizia «Aurora» a r.l., in Policoro (Matera), costituita per rogito Ricciardulli in data 20 febbraio 1971, rep. 21228, reg. soc. 23/71;

4) società cooperativa edilizia «Edil Case» a r.l., in Pomarico (Matera), costituita per rogito Lo Nigro in data 10 marzo 1976, rep. 100495, reg. soc. 1129;

5) società cooperativa mista «Città Quartiere» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Scardaccione in data 22 ottobre 1975, rep. 1567, reg. soc. 1237;

6) società cooperativa edilizia «Europa 72» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 12 novembre 1971, rep. 27676, reg. soc. 959;

7) società cooperativa edilizia «Cuntana Nova» (già Primo Maggio) a r.l., in Potenza, costituita per rogito Ricotti in data 3 aprile 1973, rep. 31047, reg. soc. 1098;

8) società cooperativa edilizia «Tiziano» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 7 gennaio 1969, repertorio 19581, reg. soc. 890;

9) società cooperativa edilizia «Europa 72» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Perri Pedio in data 30 maggio 1972, rep. 12128, reg. soc. 1007;

10) società cooperativa mista «Centro Distributivo Farmaceutico Lucano (C.D.F.L.)» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 24 novembre 1973, rep. 34836, reg. soc. 1115;

11) società cooperativa edilizia S.I.L.P. - Sindacato italiano lavoratori postelegrafonici a r.l., in Potenza, costituita per rogito Perri Pedio in data 26 agosto 1963, rep. 4169, reg. soc. 639;

12) società cooperativa edilizia «Habitat» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Zotta in data 27 marzo 1972, repertorio 1015, reg. soc. 97801;

13) società cooperativa edilizia «Lucia» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Madeo in data 15 marzo 1973, rep. 16261, reg. soc. 1088;

14) società cooperativa edilizia «Leopardi» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 1° ottobre 1973, rep. 34401, reg. soc. 1108;

15) società cooperativa edilizia «Albina» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 18 marzo 1972, repertorio 28785, reg. soc. 995;

16) società cooperativa edilizia «La Felicità» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 29 settembre 1972, rep. 30560, reg. soc. 1042;

17) società cooperativa edilizia «Andromeda» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 17 aprile 1972, rep. 86894, reg. soc. 993;

18) società cooperativa edilizia «La Forza» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Madeo in data 8 dicembre 1974, rep. 7581, reg. soc. 1173;

19) società cooperativa edilizia «Foscolo» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 2 ottobre 1973, rep. 24419, reg. soc. 1107;

20) società cooperativa edilizia «Ariston» a r.l. in Potenza, costituita per rogito Polosa in data 12 luglio 1960, repertorio 12497, reg. soc. 540;

21) società cooperativa edilizia «La Fucagna» a r.l., in Potenza, costituita per rogito Giuliani in data 8 marzo 1972, rep. 28717, reg. soc. 986;

22) società cooperativa mista «Co.So.Ge.» a r.l., in Genzano di Lucania (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 2 agosto 1976, rep. 41965, reg. soc. 1303;

23) società cooperativa edilizia «La Sorgente» a r.l., in Lavello (Potenza), costituita per rogito Capotorto in data 11 giugno 1972, rep. 29315, reg. soc. 472;

24) società cooperativa di produzione e lavoro «L.C.M. - Galaino» a r.l. in Paterno (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 7 aprile 1977, rep. 37995, reg. soc. 1396;

25) società cooperativa edilizia «Vultur» a r.l., in Rapolla (Potenza), costituita per rogito Tomaselli in data 18 maggio 1973, rep. 37, reg. soc. 495;

26) società cooperativa edilizia «Edilfamiglia» a r.l., in S. Chirico Nuovo (Potenza), costituita per rogito Maggio in data 9 aprile 1967, rep. 39581, reg. soc. 785;

27) società cooperativa edilizia «Anfiteatro Venosino» a r.l., in Venosa (Potenza), costituita per rogito Giuliani in data 22 maggio 1972, rep. 29310, reg. soc. 465;

28) società cooperativa edilizia «San Giovanni» a r.l., in Bari, costituita per rogito Cardinali in data 13 febbraio 1974, rep. 114171, reg. soc. 7715;

29) società cooperativa di produzione e lavoro «Turismo Sociale all'Aria Aperta» a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 24 novembre 1973, rep. 17777/8248, reg. società 5283/73;

30) società cooperativa edilizia «Edera» a r.l., in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 2 luglio 1974, rep. 48607, reg. soc. 1074;

31) società cooperativa di consumo «Tordino» a r.l., in Pescara, costituita per rogito Scaccia in data 28 aprile 1975, rep. 20119, reg. soc. 2619;

32) società cooperativa edilizia «Dolce Casa» a r.l., in Teramo, costituita per rogito Quartapelle in data 10 settembre 1964, rep. 24698, reg. soc. 980;

33) società cooperativa edilizia «Virgo Fidelis» a r.l., in Teramo, costituita per rogito Costantini in data 7 novembre 1970, rep. 5548, reg. soc. 1239;

34) società cooperativa mista «Consorzio garanzia collettivi fidi per le piccole e medie industrie» a r.l., in Teramo, costituita per rogito Costantini in data 25 luglio 1974, rep. 10234, reg. soc. 1851;

35) società cooperativa edilizia «Verde Speranza Terza» a r.l., in Frisa (Chieti), costituita per rogito Zuccarini in data 24 novembre 1961, rep. 6606, reg. soc. 624;

36) società cooperativa edilizia di «Produzione e Lavoro» a r.l., in Guardiagrgele (Chieti), costituita per rogito De Chiara in data 3 marzo 1945, rep. 6870, reg. soc. 317;

37) società cooperativa edilizia «Anxanum» a r.l., in Lanciano (Chieti), costituita per rogito De Angelis in data 23 marzo 1955, rep. 3907, reg. soc. 576;

38) società cooperativa edilizia «Fraternitas» a r.l. in Lanciano (Chieti), costituita per rogito De Angelis in data 7 novembre 1957, rep. 7901, reg. soc. 589;

39) società cooperativa edilizia «S. Gabriele» a r.l., in Lanciano (Chieti), costituita per rogito De Luca in data 11 giugno 1957, rep. 2696, reg. soc. 585;

40) società cooperativa edilizia «Città ed Opinione» a r.l., in Napoli, costituita per rogito Maddalena in data 23 maggio 1966, rep. 227301, reg. soc. 419;

41) società cooperativa edilizia «Splendor» a r.l., in S. Maria Capua Vetere (Caserta) costituita per rogito Ferraiuolo in data 31 luglio 1972, rep. 362, reg. soc. 120/72;

42) società cooperativa edilizia «Stella del Mattino» a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Carapelle in data 2 febbraio 1971, rep. 51248, reg. soc. 6/71.

(2812)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Diamantea - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Milano, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Diamantea - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Milano, costituita in data 1° dicembre 1972 con atto a rogito del notaio dott. Nicolò Livreri, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi il dott. Dario Villa.

(3093)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Risorgimento a r.l.», in Villabartolomea, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 11 maggio 1981, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Risorgimento a r.l.», in Villabartolomea (Verona), costituita in data 11 ottobre 1914, con atto a rogito del notaio dott. Ernesto Lugiato, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi il sig. Diego Torresani.

(3094)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Valdifiastra a r.l.», in Macerata

Con decreto ministeriale 9 maggio 1981, il rag. Giancarlo Perosci è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Valdiafiastra a r.l.», in Macerata, già sciolta con decreto ministeriale 26 gennaio 1976 ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Giuseppe Sposetti che ha rinunciato all'incarico.

(3095)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Variazione in lire degli importi, indicati nel disciplinare allegato al decreto ministeriale 9 ottobre 1980, concernente le norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento nel settore del riso per la campagna di commercializzazione 1980-81.

A decorrere dal 6 aprile 1981, tutti gli importi, espressi in lire italiane, di cui al disciplinare allegato al decreto interministeriale 9 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 7 dell'8 gennaio 1981, sono modificati in funzione del tasso rappresentativo della lira italiana stabilito con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 850 del 1° aprile 1981.

L'Ente nazionale risi, organismo d'intervento per il settore del riso, avrà cura di portare a conoscenza degli interessati i nuovi importi.

(3096)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di lettere e filosofia:

archeologia e storia dell'arte greca e romana.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:

1) microbiologia e immunologia;
2) chimica agraria.

SCUOLA DI STUDI ISLAMICI
DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Scuola di studi islamici dell'Istituto universitario orientale di Napoli:

storia contemporanea dei Paesi arabi.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:

diritto costituzionale italiano e comparato.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di lettere e filosofia:

geografia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di medicina veterinaria:

ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova, ecc.) II.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

1) storia medioevale;
2) storia greca.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

struttura della materia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3122)

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Firenze 15 aprile 1981, n. 175 Div. 1ª, l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare dal prof. Ugo Sorbi la donazione di 3171 fra volumi e pubblicazioni attinenti all'economia e politica agraria da destinare all'istituto di economia e politica agraria della facoltà di agraria della predetta Università.

(3126)

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 30 marzo 1981, n. 10008/AA/GG, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Ferrara consistente nella somma di L. 1.000.000 a favore del museo geopaleontologico dell'istituto di geologia del predetto Ateneo.

(3127)

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Catania 6 aprile 1981, n. 138 Div. 2ª, l'Università degli studi di Catania è stata autorizzata ad accettare la donazione di una cassapanca attribuita al '500 da parte delle sig.re Elisa Adelasio ved. Grasso ed Ersilia Nicolsi ved. Adelasio del valore di L. 3.000.000.

(3128)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Gaeta

Con decreto interministeriale 23 aprile 1981, n. 48, è stato trasferito dal demanio pubblico, ramo Difesa-Aeronautica, tra i beni patrimoniali dello Stato, il sedime costituente il campo di tiro a segno di Gaeta (Latina) contraddistinto nel catasto terreni del comune di Gaeta al foglio 18 particelle 169, 167, 166, 271 e 275 della superficie di are 3481.

(3098)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 29 aprile-6 maggio 1981 Programma finalizzato per la chimica fine

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, numero 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 24 febbraio 1978, con la quale, al paragrafo C 4, individua l'industria chimica quale settore da considerare ai fini dell'elaborazione di un programma finalizzato;

Visto il programma finalizzato per l'industria chimica, approvato dal CIPI il 21 dicembre 1978, che considera il settore limitatamente ai comparti della chimica di base (4.a) e delle fibre chimiche (4.b), con salvezza di produrre successivamente la parte relativa alla chimica fine;

Visto il programma finalizzato per la chimica fine trasmesso, con nota 29 luglio, 1980, n. 38753 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'approvazione di questo Comitato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*), della stessa legge n. 675/1977, e sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976 n. 183;

Vista la propria delibera adottata in data 21 dicembre 1978, recante direttive di carattere generale applicabili per tutti i programmi finalizzati;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono approvati gli obiettivi, gli indirizzi operativi e le azioni programmatiche contenute nel programma finalizzato per l'industria chimica fina, con le puntualizzazioni di cui appresso:

1. *Gli obiettivi prioritari sono i seguenti*:

rimuovere gli ostacoli che finora hanno frenato lo sviluppo della ricerca applicata, dell'innovazione e del miglioramento dei processi e dei prodotti;

migliorare il saldo commerciale attraverso lo sviluppo di produzioni a maggior contenuto tecnologico con prospettive di mercato interno ed internazionale e di potenziamento della commercializzazione all'estero con un maggior coinvolgimento nel sistema produttivo nazionale dei gruppi multinazionali;

conseguire, all'interno dei maggiori gruppi, nonché nello ambito del sistema produttivo nel suo insieme, un migliore equilibrio tra chimica di base, derivata e secondaria abbandonando la politica dei grandi investimenti scarsamente innovativi e sviluppando invece le risorse umane e tecnologiche.

L'azione pubblica tenderà a conseguire gli obiettivi citati con modalità che valorizzino le responsabilità imprenditoriali e favoriscano le imprese più innovative e meglio organizzate in rapporto alla rispettiva dimensione delle aziende stesse. Nella gamma degli strumenti di intervento, l'agevolazione alla ricerca applicata assume un'importanza preminente e segnatamente quella rivolta ad iniziative di tutela ambientale e mirante a ristrutturazione produttiva.

2. *Strumenti previsti dalla legge* 675.

2.1. Agevolazioni alla ricerca. Poiché l'accesso ai benefici di legge è valutato sulla base di rigorose istruttorie, non esistono rigidi criteri settoriali a priori. Tuttavia, l'esigenza di concentrare le risorse finanziarie nelle direzioni in cui la ricerca può essere maggiormente produttiva, induce a indicare come criteri di priorità nell'assegnazione (che nulla tolgono all'importanza della singola istruttoria e valutazione di redditività diretta e indiretta):

a) l'esistenza di una forza concorrenziale (commerciale oltre che scientifico-tecnologica) dell'impresa richiedente o del

gruppo di cui fa parte che garantisca lo sfruttamento economico della ricerca;

b) l'individuazione di processi o prodotti sostitutivi di altri aventi elevati costi ecologici, come ad esempio nel caso di progetti rivolti a ridurre il potenziale inquinante delle lavorazioni, il grado di tossicità dei prodotti, la nocività dei processi produttivi;

c) in campo farmaceutico, l'essenzialità dei prodotti dal punto di vista terapeutico, anche in relazione alle esigenze di terapia farmacologica del Servizio sanitario nazionale;

d) la proporzione tra costo della ricerca e capacità del soggetto richiedente di organizzarne lo sfruttamento economico. A tal fine, nel caso di progetti miranti all'accumulazione di conoscenze di carattere generale e quindi di interesse interaziendale, dovrà essere data priorità a formule di società di ricerca costituite in comune da piccole imprese ed alla possibilità di utilizzo da parte di queste delle strutture di ricerca appartenenti alle aziende di maggiori dimensioni, con riferimento anche al progetto finalizzato del CNR sulla chimica fine e secondaria, che costituisce un punto di unione tra ricerca pubblica e ricerca imprenditoriale.

2.2. Agevolazioni agli investimenti. Il criterio basilare per la ammissione agli incentivi è la redditività del progetto nel lungo periodo che normalmente coincide con il grado di innovazione in esso contenuto.

Un secondo criterio è la capacità di iniziative, economicamente redditizie anche se non particolarmente innovative, di rendere possibili processi di ristrutturazione o di riconversione di attività obsolete che tengono conto della necessità di riduzione del fabbisogno di energia e di materie prime.

Un terzo criterio è costituito dalla capacità dell'iniziativa di far uscire un'impresa da una situazione di inadeguatezza dimensionale rispetto ai problemi del settore in cui opera, ad esempio laddove le esigenze di innovazione e ricerca pongono alle imprese una soglia dimensionale minima (come ad esempio nel farmaceutico). Ciò può avvenire sia mediante la crescita (anche per fusione, sia mediante la diversificazione in settori nei quali la soglia sia più bassa (ad esempio dalla farmaceutica alla parafarmaceutica).

Un quarto criterio è costituito dalla diminuzione del danno ecologico degli impianti, dalla riduzione della tossicità dei prodotti, dal miglioramento della condizione ambientale di lavoro, dalla maggiore tutela del consumatore e dalla effettiva funzionalità e innocuità dei prodotti (ad esempio in campo cosmetico ed alimentare dietetico).

2.3. Dovrà essere posto in atto lo strumento del contratto di ricerca attraverso un apposito provvedimento legislativo che riempia il vuoto creatosi con la decadenza della delega prevista nell'art. 11 della legge n. 675 al fine di sviluppare la ricerca nei campi più innovativi.

3. *Sostegno del settore farmaceutico.*

L'azione pubblica di sostegno del settore farmaceutico non potrà essere disgiunta da una coerente politica della domanda pubblica.

In particolare, il Prontuario terapeutico nazionale deve essere gestito dal Ministero della sanità in modo che la decisione circa l'inserimento o meno di una specialità sia contestuale al decreto di registrazione della stessa.

Inoltre, la sua revisione deve avvenire secondo criteri approvati dal Consiglio sanitario nazionale, in modo graduale e compatibile con le concrete capacità dell'industria di assorbire le scelte programmatiche, salvo i casi in cui siano implicati aspetti di natura prettamente tecnico-sanitaria.

Tenendo conto, poi, della necessità di tendere al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario delle industrie, è necessario che i prezzi delle specialità medicinali siano tempestivamente aggiornati alle variazioni dei costi. A tal fine, il CIP procederà alla revisione dei prezzi una volta all'anno e comunque ogni volta che l'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo aumenti oltre il 10% rispetto alla data della precedente revisione.

Il CIP dovrà altresì procedere ad un costante aggiornamento del metodo di calcolo dei prezzi dei prodotti farmaceutici.

Roma, addì 29 aprile-6 maggio 1981

Il Presidente-delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
LA MALFA

(3121)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da colloquio, a tre posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Veduto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano ed in particolare l'art. 22 che prevede la scelta del sovrintendente scolastico fra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica che rivestono la qualifica di dirigente superiore ed abbiano piena conoscenza della lingua tedesca;

Veduto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

Veduta la legge 30 marzo 1976, n. 88 con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il predetto decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1979 risultano disponibili tre posti da conferire mediante concorso per titoli, integrato da colloquio, nella qualifica di dirigente superiore dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione alle categorie di personale indicate nell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 3. Non saranno presi in considerazione titoli conseguiti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

E' ammesso a partecipare al concorso il personale di ruolo appartenente ad una delle seguenti categorie che sia in possesso del diploma di laurea e che non abbia superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il sessantacinquesimo anno di età:

1) i presidi di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

2) i docenti di istituti e scuole statali di istruzione secondaria di 2° grado, di cui al quadro I della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *A*, che abbiano maturato dodici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

3) docenti di istituti e scuole di istruzione secondaria di 1° grado, di cui al quadro II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, già appartenenti al soppresso ruolo *B*, che abbiano maturato quattordici anni di anzianità complessiva nel ruolo;

4) gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica di primo dirigente;

5) gli ispettori tecnici periferici dell'istruzione elementare di cui alla tabella *A*, allegata al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, che prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 rivestivano la qualifica di ispettore scolastico delle scuole elementari;

6) i direttori didattici della scuola elementare di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13 con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Le anzianità e le qualifiche previste nel presente articolo debbono essere possedute alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui è in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e l'università o l'istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria del personale di ruolo alla quale appartiene, la qualifica rivestita nonché l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente presta servizio;

d) di avere (o di non avere) piena conoscenza della lingua tedesca;

e) di impegnarsi, in caso di esito favorevole del concorso, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Il personale di cui al n. 4 del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, né a procedimenti disciplinare o penale.

Il personale di cui ai numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del precedente art. 2 dovrà dichiarare di non aver riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, una sanzione disciplinare superiore alla censura. Nel caso in cui abbia riportato una di tali sanzioni, anche se è intervenuta la riabilitazione, dovrà dichiarare in quale data è stato emesso il relativo provvedimento, la sanzione riportata, nonché se è pendente ricorso avverso il provvedimento stesso.

Il personale di cui al precedente comma dovrà, inoltre, dichiarare di non essere incorso nella decadenza dall'impiego, di non essere o essere stato sottoposto a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati nell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, di non essere o essere stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 107 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974 né di essere sottoposto a procedimento penale.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio o del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) copia integrale, in carta legale, dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

In sostituzione del giudizio complessivo, i professori di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 2, dovranno presentare per lo stesso periodo copia autenticata in carta legale dei documenti relativi alla valutazione del servizio prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili indicati nel successivo art. 10.

Non saranno presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati né regolarizzati;

3) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

4) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, delle eventuali pubblicazioni di cui al seguente art. 5;

5) *curriculum*, sottoscritto dal candidato, sulla operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica e sulla attività e carriera amministrativa.

Art. 5.

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di carattere scientifico, letterario, filosofico, ecc., in cinque esemplari, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse.

I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovranno essere indicati il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione: concorso a tre posti di dirigente superiore per i servizi amministrativi.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Le pubblicazioni si considerano pervenute in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente art. 3. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione delle pubblicazioni e dei documenti.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Le pubblicazioni ed i documenti, o parti di essi, pervenuti al Ministero oltre il termine predetto, non saranno valutati.

La data di arrivo delle domande e delle pubblicazioni che verranno presentate al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione sco-

lastica periferica della pubblica istruzione, indetti con i decreti ministeriali 19 gennaio 1977, 20 gennaio 1977, 23 febbraio 1978, 16 marzo 1978, 16 luglio 1979 e 19 luglio 1979.

Art. 7.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto ministeriale, sarà presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente e composta da altri quattro membri, dei quali due docenti universitari (uno della facoltà di giurisprudenza ed uno della facoltà di lettere) dal dirigente generale capo del personale e da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dall'amministrazione scolastica periferica con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 9.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 60 sono assegnati ai titoli e 40 al colloquio integrativo.

Art. 10.

L'esame e la valutazione dei titoli saranno effettuate in base alla seguente tabella di valutazione:

1) pubblicazioni scientifiche: fino a punti 10.

Sono valutate soltanto quelle relative alla problematica didattica, scolastica o alle discipline giuridiche, amministrative, economiche e tecniche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell'amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina ovvero alla pratica professionale. In nessun caso sono valutate bozze di stampa;

2) pubblicazioni in lingua tedesca: fino a punti 2.

Non sono valutate bozze di stampa;

3) lavori originali elaborati per il servizio: fino a punti 10.

Sono valutati soltanto quelli che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale dal superiore diretto del candidato risultino svolti dal medesimo nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciale incarico conferitogli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell'amministrazione, nonché sulla problematica didattica e scolastica.

Non saranno presi in considerazione i lavori originali non accompagnati dalla predetta dichiarazione;

4) incarichi di insegnamento nelle università e negli istituti di istruzione superiore: fino a punti 3.

Sono valutati soltanto gli incarichi di insegnamento universitario o impartito in istituti di istruzione superiore che da formale dichiarazione rilasciata su carta legale del rettore risulti siano stati formalmente conferiti dalle autorità accademiche ed effettivamente prestati.

Non sono valutati i servizi resi in qualità di assistente o di contrattista o di tecnico laureato, nonché le lezioni saltuarie e comunque di collaborazione al titolare o all'incaricato di qualsiasi insegnamento.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione di detti titoli entro il massimo del punteggio già indicato;

5) abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca: punti 1;

6) altri diplomi di laurea: fino a punti 1.

Il diploma di laurea richiesto per la partecipazione al concorso non è valutato. Per gli altri diplomi di laurea la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio già indicato;

7) incarichi e servizi speciali: fino a punti 7.

Gli incarichi ed i servizi valutabili sono quelli che dalla idonea documentazione esibita dal candidato risultino essere stati effettivamente espletati e preventivamente disposti con atto dell'amministrazione di appartenenza o di quella presso cui il candidato presta servizio, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio e nei compiti di istituto ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica o una particolare competenza didattica e scolastica o l'assunzione di particolari responsabilità.

La commissione stabilirà preventivamente i coefficienti di valutazione degli incarichi e servizi speciali entro il massimo del punteggio già indicato;

8) corsi di perfezionamento o di specializzazione, ovvero corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento: fino a punti 4.

Sono valutati:

a) i corsi di perfezionamento o di specializzazione svolti presso le università degli studi;

b) i corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento organizzati o autorizzati dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, con le modalità indicate nell'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per ciascuno dei corsi sopraindicati, conclusosi con l'attribuzione di un punteggio o superato con la dichiarazione di esito favorevole, la commissione stabilirà preliminarmente i relativi coefficienti di valutazione entro il massimo del punteggio stabilito;

9) idoneità in precedenti concorsi per titoli, integrati da colloquio, a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica o in precedenti concorsi per titoli, integrati da colloquio, a posti di provveditore agli studi: punti 1 per ogni idoneità fino a punti 2;

10) attività e carriera didattica. Attività e carriera amministrativa: fino ad un massimo di punti 20 di cui fino a punti 10 per l'anzianità di effettivo servizio e fino a punti 10 per la qualità del servizio stesso:

a) è valutato fino ad un massimo di punti 10 (punti 1 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi) l'effettivo servizio di ruolo prestato quale preside di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale docente di istituti e scuole di istruzione secondaria di cui ai quadri I e II della tabella *C* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, o quale impiegato civile della carriera direttiva dell'amministrazione dello Stato, o quale ispettore tecnico periferico dell'istruzione elementare, o quale direttore didattico delle scuole elementari statali di cui al quadro III della tabella *B* annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13;

b) qualità del servizio: fino a punti 10.

La commissione stabilirà preventivamente i criteri di valutazione della qualità del servizio.

Art. 11.

Il colloquio integrativo, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 32 punti, è diretto ad una adeguata valutazione della personalità del concorrente, con particolare riguardo alla preparazione ed all'attitudine a svolgere le funzioni di dirigente superiore, nonché, se il concorrente stesso ha dichiarato sulla domanda di avere piena conoscenza della lingua tedesca, sull'accertamento di tale sua conoscenza.

Il colloquio non si intende superato se i concorrenti non abbiano ottenuto la votazione di 32 punti sui 40 a disposizione della commissione.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Il colloquio ha luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati, nel termine previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti debbono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella votazione complessiva, costituita dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del voto ottenuto nel colloquio.

In tale graduatoria saranno compresi soltanto gli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima complessiva di punti 70.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Nel caso che i posti messi a concorso con il presente decreto restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori l'amministrazione potrà procedere alla nomina di altri candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria generale di merito e che intendano far valere titoli di preferenza, a parità di merito, in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli redatti in conformità con le vigenti leggi fiscali.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 14.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari, dimissionari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa, dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

a) diploma di laurea in originale ovvero copia autentica di esso in regola con le vigenti disposizioni fiscali;

b) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dagli uffici competenti in regola con le vigenti leggi sul bollo.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

c) certificato rilasciato da un medico militare o provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, effettuati presso un istituto od un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi del citato art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Il certificato medico e la dichiarazione dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore per i servizi amministrativi e saranno assegnati alla direzione di un ufficio scolastico periferico.

Tale nomina diverrà definitiva dopo un biennio di prova, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione

Ove il giudizio sia sfavorevole coloro che abbiano ottenuto la nomina in prova a dirigente superiore saranno restituiti al ruolo ed alla qualifica di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento e sarà loro attribuito lo stipendio che avrebbero conseguito se fossero rimasti nella qualifica stessa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1980
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 251

(2894)

Modificazioni al bando di concorso, per titoli, integrato da colloquio, a tre posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 10 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1980, registro n. 105, foglio n. 215, con il quale è stato indetto il concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di tre posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firma;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sulla disciplina dell'imposta di bollo, ed in particolare l'art. 19;

Attesa la necessità di adeguare il citato decreto ministeriale 10 luglio 1980 alle norme predette;

Decreta:

Art. 1.

Alle premesse del decreto ministeriale 10 luglio 1980 è aggiunto quanto segue:

« Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e sulla autenticazione di firme;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sulla disciplina dell'imposta di bollo ed in particolare l'art. 19 ».

Art. 2.

All'art. 4 del bando sopra indicato, n. 2 sono soppressi il secondo ed il terzo capoverso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1981

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1981
Registro n. 41 *Istruzione, foglio n.* 77

(2895)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riapertura dei termini di ammissione e rinvio della prova scritta ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera d), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le leggi 26 febbraio 1977, n. 39 e 10 giugno 1978, n. 295;

Viste le leggi 7 febbraio 1979, n. 48 e 26 gennaio 1980, n. 13;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1980, registro n. 5 Industria, foglio n. 241, concernente il programma e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo nazionale agenti di assicurazione, nonché i criteri di operatività della relativa commissione d'esame;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1980, con il quale è stata indetta una sessione d'esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'albo agenti di assicurazione;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1981 in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale è stata costituita la commissione d'esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione all'albo agenti indetta con il decreto ministeriale 15 dicembre 1980 nelle premesse citato;

Considerato che la sessione d'esame 1980, bandita con decreto ministeriale 19 agosto 1980, è tutt'ora in corso e che la relativa commissione esaminatrice terminerà l'espletamento della prova orale nel prossimo mese di maggio;

Considerato che è opportuno consentire la partecipazione alla sessione d'esame 1981 a tutti i candidati che non conseguiranno l'idoneità nella sessione d'esame 1980;

Considerato inoltre che occorre procedere alla nomina di altro componente la commissione d'esame di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1981, in sostituzione del dott. Onofrio Gattuso, che ha rassegnato le dimissioni;

Considerato pertanto che la predetta commissione non è in grado di determinare i criteri di svolgimento della prova scritta nè di formulare e redigere per il 29 aprile 1981 i relativi questionari;

Ritenuto pertanto necessario procedere al rinvio della prova scritta e alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione alla predetta prova di idoneità;

Decreta:

Art. 1.

La prova scritta della sessione d'esame ai fini della prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'Albo agenti di assicurazione, già fissata per il giorno 20 aprile 1981 con decreto ministeriale 15 dicembre 1980 nelle premesse citato, è spostata al 20 ottobre 1981.

La prova si terrà in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8,30.

Art. 2.

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla prova di idoneità (vedi schema esemplificativo allegato *A*), scaduto il 20 febbraio 1981, è riaperto fino al 19 settembre 1981.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.

Ai fini dell'ammissione alla sessione d'esame sono altresì valide le domande rientranti nelle previsioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 15 dicembre 1980 nelle premesse citato, pervenute successivamente il 20 ottobre 1980 ma comunque non oltre la predetta data del 19 settembre 1981.

Resta salvo il programma di esame e le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 15 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 21 gennaio 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1981

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

Registrato alla Corte dei conti il 20 *maggio* 1981
Registro n. 5 *Industria, foglio n.* 148

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo
Via Campania, 59/C - 00187 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . . . residente in . . . . . . codice fiscale n. . . . . . . chiede di essere ammesso a sostenere la prova di idoneità prevista dall'art. 4, lettera *d*), della legge 7 febbraio 1979, n. 48 e dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettere *a*), *b*), *c*), della stessa legge.

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni è il seguente . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data . . . . . .

Firma

. . . .

(3163)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di elettrauto (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 35 dell'11 dicembre 1980, parte 2ª, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 12 gennaio 1979, n. 3907, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1980, registro n. 30, foglio n. 72, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di elettrauto in prova (operaio comune) nel ruolo organico degli operai dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 3 gennaio 1976, n. 3284, nonché il decreto ministeriale 3 aprile 1980, n. 4083, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1980, registro n. 30, foglio n. 79, contenente modifiche alle graduatorie stesse.

(2470)

MINISTERO DELLA SANITA'

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979 pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale del 26 maggio 1980 e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di dietetica, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Frigerio Mario, nato a Como il 26 settembre 1947 .	punti 95 su 100
Rossetto Alessi Giovanni, nato a S. Urbano il 18 aprile 1948 . .	» 90 »
Mascetti Paolo, nato a Como il 14 aprile 1947 . . .	» 85 »
Bardelli Grazia, nata a Bologna il 18 novembre 1947	» 80 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: ANIASI

(3141)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a tre posti di computista nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte 2ª - della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 17 aprile 1981, è pubblicato il decreto ministeriale 13 novembre 1980, n. 00/41658, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1980, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 105, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a tre posti di computista in prova nel ruolo del personale di computisteria delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lombardia, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/38316, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 26 ottobre 1979.

(3131)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a sei posti di dattilografo nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 17 aprile 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 20 settembre 1980, n. 00/39641, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1980, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 106, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a sei posti di dattilografo in prova nel ruolo di dattilografia della carriera esecutiva del personale degli uffici per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 28 maggio 1979, n. 00/36294, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 20 febbraio 1980.

(3132)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a cinque posti di revisore nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale - parte 2ª - dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 17 aprile 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 3 novembre 1980, n. 00/41201, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1980, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 91, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a cinque posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Lazio, indetto con decerto ministeriale 10 agosto 1979, n. 00/39539, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 3 dicembre 1979.

(3129)

Avviso relativo alla pubblicazione dell'esito del concorso, per esami, a tre posti di revisore nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento al Bollettino ufficiale, parte seconda, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 17 aprile 1981 è pubblicato il decreto ministeriale 4 novembre 1980, n. 00/41228, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1980, registro n. 4 Monopoli, foglio n. 92, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami a tre posti di revisore in prova nel ruolo del personale amministrativo delle carriere dell'esercizio per gli uffici, opifici, e stabilimenti situati nella regione Campania, indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1979, n. 00/39540, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 3 dicembre 1979.

(3130)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a venti posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1978, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1978, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1978, registro n. 6, foglio n. 302, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a venti posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale e periferica, bandito con decreto ministeriale 9 novembre 1976.

(3099)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Stralcio di una sede dal concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2066 del 13 luglio 1977, con cui veniva bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976;

Vista la nota n. 20 del 5 novembre 1980 con cui il presidente del consorzio ostetrico dei comuni di Montefiore dell'Aso-Massignano comunica che l'ostetrica condotta non di ruolo di quel consorzio ha diritto, ai sensi della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, alla conservazione del posto in attesa di bandire apposito concorso riservato;

Ritenuto opportuno stralciare la condotta ostetrica del precitato consorzio, da assegnare mediante concorso riservato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 3 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 201;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 267;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1962, n. 4;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

La condotta ostetrica del consorzio Montefiore dell'Aso-Massignano è stralciata dal concorso citato nelle premesse.

Ascoli Piceno, addì 12 maggio 1981

Il medico provinciale: VISCOMI

(2997)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia

Con decreto 12 maggio 1981 la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per condotte ostetriche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1976, è stata nominata come segue:

Presidente:

Sisto dott. Michele, dirigente della regione Marche presso il Co.Re.Co. di Ascoli Piceno.

Componenti:

Pucci dott. Adalberto, medico provinciale di Macerata;

Mainelli prof. Michelangelo, primario ostetrico presso l'ospedale civile di S. Benedetto del Tronto;

Petronio prof. Gino, primario ostetrico presso l'ospedale civile di Ascoli Piceno;

Pisano dott. Lucio, direttore di sezione della prefettura di Ascoli Piceno;

Binni Maria Giuseppina, ostetrica presso l'ospedale civile di S. Benedetto del Tronto;

Biagini Odetta, funzionario direttivo presso questo ufficio.

Il concorso verrà espletato presso l'ospedale civile di Ascoli Piceno.

Il medico provinciale: VISCOMI

(2998)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. 52.000
Semestrale . . . . L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811430)